



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proposizione ricorso avanti al Tar Veneto contro Numeria SGR spa, Iniziativa Parolini srl, Piva Floria e Barettoni Lodovico.

L'anno 2020 il giorno Dodici del mese di Maggio
alle ore 14.30 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita ^{IN VIDEOCONFERENZA} sotto la presidenza del Sindaco **Elena Pavan** e nelle persone dei signori Assessori:

PRESENTE		
Roberto Marin	Vice Sindaco	<u>Si</u>
Tamara Bizzotto	Assessore	<u>Si</u>
Andrea Zonta	Assessore	<u>Si</u>
Andrea Viero	Assessore	<u>Si</u>
Mariano Scotton	Assessore	<u>Si</u>
Mavi Zanata	Assessore	<u>Si</u>
Stefania Amodeo	Assessore	<u>Si</u>

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Antonello Accadia

PARERI

AREA 5ª URBANISTICA PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>Dott. Ing. Walter Stocco</u> data <u>7/5/2020</u>
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>dot. ssa. LUCIA CARL</u> data <u>12/05/2020</u> <i>prem. imp. 12/12/0/2020</i>
SEGRETARIO GENERALE PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE (Firma) dott. <u>dot. A. ACCADIA</u> data <u>12/5/2020</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che in data 03/05/2012, con nota di prot. com. n. 2012/25384, le ditte Numeria S.G.R. S.p.a., Iniziativa Parolini S.r.l. e Piva Floria hanno presentato al Comune di Bassano del Grappa una proposta di Accordo pubblico-privato denominato "Area Parolini", ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11 /2004 e s.m.i.;
- che in data 30/11/2012, con nota di prot. com. n. 2012/72706, è stato comunicato ai proprietari degli immobili ricadenti nell'ambito della proposta di Accordo pubblico-privato l'avvio del procedimento di valutazione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che in data 21/01/2013, con Rep. n. 9026 del Segretario Generale, le ditte proponenti e il Comune di Bassano del Grappa hanno sottoscritto l'Atto di Accordo per dare attuazione alla proposta sopra richiamata, come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2012;
- che in data 31/12/2012, con nota di prot. com. n. 2012/78652, è stato notificato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del nuovo tracciato stradale parallelo alla ferrovia previsto dal suddetto accordo;
- che in data 23/04/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, è stata approvata definitivamente la Variante al Piano degli Interventi (P.I.) di recepimento dell'Atto di Accordo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del nuovo tracciato stradale;
- che in data 18/02/2014, con Delibera di Giunta Comunale n. 32, è stato adottato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 /2004 e s.m.i., il Piano Particolareggiato Esecutivo denominato "Area Parolini" di cui al predetto Accordo, recepito nel Piano degli Interventi con la numerazione 5;
- che in data 01/04/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75, è stato approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo denominato "Area Parolini" al cui interno è prevista la realizzazione di un nuovo tracciato stradale lungo la linea ferroviaria Bassano-Padova, dal Km 0+255 circa al Km 0+952 circa, lato destro senso progressiva chilometrica;
- che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 11 /2004 e s.m.i., è stata successivamente notificata a tutti i proprietari ricadenti all'interno del perimetro di Piano l'approvazione dello strumento attuativo;

Considerato

- che con la citata DGC n. 75/2014 contestualmente agli elaborati del Piano Particolareggiato Esecutivo denominato "Area Parolini" è stato approvato anche lo Schema di Convenzione Urbanistica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al PPE medesimo;
- che, ai fini della stipula dell'atto convenzionale, in data 27/12/2016 al prot. com. n. 87083, è pervenuta al Comune, da parte delle Ditte Lottizzanti Numeria S.G.R. S.p.A. - Fondo Geminus ed Iniziativa Parolini S.r.l., la bozza definitiva di Convenzione Urbanistica Generale, predisposta sulla base dello schema di convenzione approvato con il PPE;
- che, per dare corso all'effettiva stipula dell'atto, detta bozza di convenzione è stata formalmente approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 27/06/2017; contestualmente è stato approvato il progetto definitivo del nuovo tracciato stradale parallelo alla ferrovia, previsto dal piano particolareggiato esecutivo denominato Area Parolini di cui all'accordo n. 5;

- che la bozza di convenzione da sottoscrivere risulta predisposta ed approvata in coerenza allo schema di convenzione precedentemente approvato e non ha comportato quindi variante al PPE, in quanto contenente precisazioni e implementazioni di carattere tecnico/esecutivo e procedurale necessarie a consentire la concreta attuazione dei contenuti già in essere;
- che l'Amministrazione comunale in attuazione agli impegni assunti con l'Atto di Accordo stipulato in data 21/01/2013 al Rep. n. 9026 del Segretario Generale:
 - ha stanziato ed impegnato la somma di Euro 1.300.000,00 nel bilancio comunale per far fronte alle spese relative agli espropri;
 - ha avviato la procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 11, co. 2, e dell'art. 16, co. 4, del DPR 327/2001, mediante formale avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Area Parolini" con realizzazione del nuovo tracciato stradale parallelo alla ferrovia;
- che, con nota prot. com. n. 50314 del 04/08/2017, è stata comunicata alle ditte lottizzanti in indirizzo l'avvenuta approvazione del progetto definitivo ed è stata richiesta la stipula della "Convenzione Urbanistica Generale";
- che, con nota prot. com. n. 65257 del 06/10/2017, è stata sollecitata la stipula della "Convenzione urbanistica Generale";
- che, con nota prot. com. n. 76400 del 17/11/2017, è stata nuovamente sollecitata la sottoscrizione della "Convenzione Urbanistica Generale";
- che, con prot. com. n. 87251/2017 del 28/12/2017, è stata formulata la diffida alla stipula della "Convenzione Urbanistica Generale" con termine di sottoscrizione della convenzione medesima entro il 29/01/2018;
- che, in data 16/01/2018 con nota a prot. com. 03673/18 la ditta Numeria S.G.R. S.p.A. aveva chiesto una proroga al 30 giugno 2018 del termine per la stipula della "Convenzione Urbanistica Generale" relativa al Piano Particolareggiato denominato "Area Parolini" di cui all'Accordo pubblico/privato n. 5;
- che, con nota prot. com. n. 21486 del 21/03/2018 il Sindaco non riteneva fondati i presupposti per accogliere la domanda di prolungare ulteriormente il termine di stipula della convenzione in argomento e rinnovava l'invito formale ad adempiere alle obbligazioni assunte, riservandosi di adire le vie legali per il ristoro di eventuali danni provocati dal ritardo negli adempimenti in parola;
- che in data 21/06/2018 la ditta Numeria S.G.R. S.p.A. presentava alla Giunta Comunale una proposta di sviluppo operativo sull'area in oggetto per l'insediamento di due medie strutture di vendita;
- che con nota prot. com. n. 67118 in data 25/09/2018 il Sindaco comunicava la non percorribilità della "proposta di sviluppo operativo" presentata in data 21/06/2018 ed altresì evidenziava la permanenza dell'obbligo giuridico alla sottoscrizione della "Convenzione Urbanistica Generale";
- che, con nota prot. com. n. 22007 del 18/03/2019, la ditta Numeria S.G.R. S.p.A. è stata nuovamente invitata alla sottoscrizione della "Convenzione urbanistica Generale";
- che, con nota prot. 25475/2019 del 01/04/2019, la ditta Numeria S.G.R. S.p.A. comunicava l'impedimento alla firma della Convenzione e di rendersi disponibile alla sottoscrizione in caso di

concreta possibilità di realizzare “due medie strutture di vendita, per una SV di 2.500 mq, all’interno del Comparto A e del comparto Parolini”;

- che con ulteriore diffida del 9/04/2020 il Comune di Bassano ha intimato ai lottizzanti di stipulare la Convenzione, avvertendo che, diversamente, si sarebbe proceduto alla risoluzione dell’accordo e alla revoca del PPE;

- che, con nota n. prot. 25092/2020 del 20/04/2020, la ditta Numeria S.G.R. S.p.A. ha dichiarato la sua disponibilità a stipulare la convenzione soltanto per il caso in cui venga consentita la realizzazione di due medie strutture di vendita di 2.500,00 mq ciascuna, ritenendo illegittimo il diniego espresso dal Comune perché in contrasto con le previsioni dell’Accordo del 21/01/2013, e prospettando una richiesta risarcitoria in caso di risoluzione dell’Accordo e di conseguente revoca del PPE;

- che è insorta dunque controversia tra le parti in ordine al contenuto degli obblighi derivanti dall’Accordo “Parolini” del 21/01/2013;

- che, tenuto conto della complessità delle questioni e anche al fine di non esporre il Comune di Bassano del Grappa a contenziosi risarcitori, risulta opportuno rimettere al Giudice Amministrativo la decisione in ordine al contenuto degli obblighi gravanti sul Comune e sulle ditte lottizzanti in forza dell’Accordo del 21/01/2013, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento delle ditte lottizzanti all’obbligo di stipulare la Convenzione, con relativa condanna, e, nel contempo, l’accertamento dell’insussistenza di un diritto delle stesse a realizzare le due medie strutture di vendita di 2.500,00 mq;

- che tale azione consentirebbe comunque alle parti di coltivare le trattative attualmente in corso per cercare una soluzione bonaria della controversia;

Considerato, quindi, su conforme proposta dell’ufficio urbanistica e del Dirigente Area V Urbanistica, in considerazione della rilevanza giuridica ed economica dell’oggetto del contendere necessario esperire un ricorso avanti al Tar Veneto avente per oggetto l’accertamento dell’inadempimento delle ditte lottizzanti all’obbligo di stipulare la Convenzione in forza dell’accordo pubblico privato denominato Area Parolini con relativa condanna all’adempimento;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un’avvocatura civica e che, quindi, ha necessità di rivolgersi a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Richiamata da ultimo la determinazione dirigenziale Area V Urbanistica R.U. n. 1722/2017 come aggiornata con determinazione dirigenziale R.U. n. 1002/2019 relativa all’*“Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell’Area V Urbanistica”*, nonché il relativo Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica;

Considerato che l’avv. Sergio Dal Prà del foro di Padova, già iscritto all’elenco di cui sopra e patrocinante del Comune in diversi giudizi specialmente in materia urbanistica in cui è particolarmente specializzato come anche indicato dal medesimo in sede di iscrizione all’elenco e nei quali (giudizi) ha dato prova della sue capacità tecnico –professionale anche con soddisfazione per la PA è già patrocinante del Comune in tre giudizi complementari riguardanti la stesso piano/area Parolini ed ora pendenti in grado di appello giusta la vittoria ottenuta in primo grado dal Comune stesso;

Considerato, quindi, che l'avv. Da Prà, oltre che specialista nella materia urbanistica, è già ampiamente edotto del piano di cui trattasi nel suo complesso, giusta anche quanto appena accennato relativamente ai tre giudizi pendenti, e che quindi sussistono i presupposti, anche alla luce del citato rapporto di complementarietà ai sensi della Linea Guida Anac n. 12/2018 per conferire al medesimo in via diretta anche l'incarico legale di esperire l'azione di accertamento di inadempimento sopra specificata avanti al Tar Veneto di cui al presente provvedimento;

Dato atto che il legale indicato ha offerto per l'incarico legale di cui trattasi un preventivo datato 07.05.2020, depositato agli atti, per l'importo complessivo di euro 9.185,85 (compreso 15% spese generali forfetarie, 4% CPA, IVA 22%, contributo unificato euro 650,00, oltre eventuali anticipazioni per spese non imponibili);

Dato atto che il suddetto preventivo è formulato sulla base delle fasi e parametri professionali di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/18;

Dato atto che il suddetto preventivo possa ritenersi congruo, anche ai sensi del cd. equo compenso, considerata la complessità ed il valore economico della controversia;

Ritenuto, quindi, di conferire al legale avv. Sergio Dal Prà del foro di Padova con studio a Padova in via Morgagni n. 44 il relativo mandato *ad litem*, comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e poteri di legge come meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Richiamata la Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i. (e, tra l'altro, la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18 che non esclude, ma ritiene perfino estraneo al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/16 e s.m.i. il puntuale incarico professionale di un singolo patrocinio legale);

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 come modificato/integrato dal d.lgs. n. 101/18 e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento dei dati personali e del relativo codice deontologico, per cui il trattamento dei dati personali dovrà essere finalizzato e limitato ai fini esclusivi dell'espletamento del presente incarico di patrocinio legale;

Dato atto inoltre che il presente incarico comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento

della precedente n. 4/11, nonché come disposto con circolare del Segretario Generale prot. com. n. 43904/18, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari di competenza del Dirigente Area V Urbanistica competente in materia;

Dato atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i e la D.G.C. n. 331/2013;

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. e la Determinazione ANAC n. 4/2011 come aggiornata con Delibera n. 556/2017;

Vista Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i.e il d. lgs n. 50/2016 e s.i.m;

Vista la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18;

Vista la delibera di C.C. n. 94 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la delibera G.C. n. 29 del 07.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Per tutte le ragioni indicate in premessa qui richiamate e facenti parte integrante del dispositivo, di esperire un ricorso avanti al Tar Veneto contro Numeria SGR spa, Iniziativa Parolini srl, Piva Floria e Barettoni Lodovico avente per oggetto l'accertamento dell'inadempimento delle ditte lottizzanti all'obbligo di stipulare la Convenzione in forza dell'accordo pubblico privato denominato Area Parolini con relativa condanna all'adempimento;

2) di conferire, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, il relativo patrocinio legale con mandato *ad litem* di azione, costituzione, rappresentanza e difesa legale all'avv. Sergio Dal Prà con Studio in Via Morgagni n. 44 – Padova;

3) di dare atto che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo di ogni e più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., in ogni fase anche cautelare, anche cautelare in grado di appello, comprese le fasi di esecuzione e di opposizione all'esecuzione, di sottoscrivere qualsiasi atto successivo anche avverso eventuali motivi aggiunti e di opporsi a qualsiasi domanda di risarcimento danni, di rinunciare ed accettare rinunce, nominare sostituti, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

4) di dare atto che il Sindaco *pro tempore* Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco Roberto Marin;

5) di prenotare l'impegno di spesa complessivo di euro 9.185,85 (compreso 15% spese generali forfettarie, 4% CPA, IVA 22%, contributo unificato euro 650,00,) oltre eventuali anticipazioni per spese non imponibili a titolo di maturande competenze per il suddetto professionista da imputare al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103);

6) di dare atto che agli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente Area V competente per materia;

7) di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e all'acquisizione del CIG come da Determinazione Anac n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

8) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;

9) di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di procedere all'azione di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Anna Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero _8_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 18 Maggio 2020

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Fabio Fantin*